

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST

PROROGHE DOCUMENTI DI GUIDA

(Aggiornamento del 11/01/2022)

n.	TIPO DI DOCUMENTO	Nuova scadenza
	ATTESTAZIONI SAI	NITARIE
1.1	Gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni di età per guidare autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 ton. in scadenza dal 31.01.2020 al 31.03.2022. I conducenti muniti di patente CE che abbiano compiuti i 65 anni di età successivamente al 31.01.2020, possono continuare a condurre autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 ton anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della Commissione Medica Locale	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 29.06.2022)
1.2	Gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 60 anni di età per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.03.2022. I conducenti muniti di patente D1, D1E, D o DE che abbiano compiuto i 60 anni di età successivamente al 31.01.2020, possono continuare a condurre autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della Commissione Medica Locale	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 29.06.2022)

1.3	I <u>certificati</u> <u>medici</u> <u>monocratici</u> per il conseguimento della patente di guida in scadenza tra il 31.01.2020 al 31.03.2022. La proroga non è operante nel caso di diduzione di validità disposta dal medico certificatore. La proroga è valida anche per i certificati medici allegati a istanze quali: conversione e duplicato patente di guida, KA, KB.	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 29.06.2022)
1.4	I permessi provvisori di guida, rilasciati ai titolari di patente chiamati a sottoporsi ad accertamento sanitario presso le Commissioni Mediche Locali, in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.03.2022	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 29.06.2022)
DOCUMENTI PROFESSIONALI		
2.1	I Certificati di Abilitazione Professionale (KA,KB, idoneità alla guida di filoveicoli, ecc.) in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.03.2022	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 29.06.2022)
2.2	Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica CQC in scadenza di validità tra il 31.01.2020 e il 31.03.2022	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 29.06.2022)
2.3	Per la circolazione su tutto il territorio dell'UE e dello SEE con documenti comprovanti la CQC rilasciati in Italia e per la circolazione sul territorio italiano con documenti comprovanti la CQC rilasciati da altro Paese dell'UE o del SEE, le Carte di Qualificazione del Conducente (CQC) con scadenza compresa tra il 01.02.2020 e il 31.05.2020.	TERMINE SCADUTO (valide per 13 mesi decorrenti dalla data di scadenza ma comunque non oltre il 01.07.2021)
2.3.1	Per la circolazione su tutto il territorio dell'UE e dello SEE con documenti comprovanti la CQC rilasciati in Italia e per la circolazione sul territorio italiano con documenti comprovanti la CQC rilasciati da altro Paese dell'UE o del SEE, le Carte di Qualificazione del Conducente (CQC) con scadenza compresa tra il 01.06.2020 e il 31.08.2020 .	TERMINE SCADUTO (Valide fino al 01.07.2021)
2.3.2	Per la circolazione su tutto il territorio dell'UE e dello SEE con documenti comprovanti la CQC rilasciati in Italia e per la circolazione sul territorio italiano con documenti comprovanti la CQC rilasciati da altro Paese dell'UE o del SEE, le Carte di Qualificazione del Conducente (CQC) con scadenza compresa tra il 01.09.2020 e il 30.06.2021 .	valide per 10 mesi decorrenti dalla data di scadenza originaria

2.4	Per la circolazione sul territorio nazionale, le Carte di Qualificazione del Conducente (CQC) rilasciate in Italia aventi scadenza dal 31.01.2020 al 31.03.2022	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 29.06-2022)
2.5	Ai fini del computo dei due anni dalla scadenza della CQC, da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31.01.2020 e il 29.06.2022. Il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29.06.2022, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei 881 giorni successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino	
2.6	Gli attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale del tipo CFP ADR in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.03.2022.	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 29.06-2022)
2.7	Per la circolazione sul territorio nazionale, i certificati di Formazione Professionale per il trasporto di merci pericolose (CFP ADR) aventi scadenza nel periodo compreso tra il 31.01.2020 e il 31.03.2022	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 29.06-2022)
2.7.1	Per la circolazione sul territorio nazionale e sul territorio dei paesi contraenti l'ADR che hanno sottoscrito l'Accordo M333, i Certificati di Formazione Professionale per il trasporto di merci pericolose (CFP ADR) aventi scadenza dal 01.03.2020 al 01.09.2021	TERMINE SCADUTO (Validi fino al 30.09.2021)
2.8	Per la circolazione sul territorio nazionale, gli attestati di formazione dei consulenti trasporto di merci pericolose (ADR) , in scadenza tra il 31.01.2020 ed il 31.03.2022	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 29.06-2022)
2.8.1	Sul territorio dei Paesi che hanno aderito all'accordo ADR e sottoscritto l'accordo M334, gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), in scadenza tra il 01.03.2020 ed il 01/09/2021	TERMINE SCADUTO (Validi fino al 30.09.2021)
2.9	Le abilitazione di insegnante e/o di istruttore di autoscuola in scadenza tra il 31.01.2020 ed il 31.03.2022.	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 29.06.2022)

PATENTI DI GUIDA		
3.1	Le domande per il sostenimento dell'esame di teoria presentate e accettate dal 01.01.2020 al 31.12.2020	La prova deve essere espletata entro il 31/12/2021

3.1.1	Le domande per il sostenimento dell'esame di teoria presentate dal 01.01.2021 al 31.03.2022	La prova deve essere espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda	
3.2	Le autorizzazioni all'esercitazione di guida (fogli rosa) con scadenza tra 31.01.2020 e il 31.03.2022 (sono comprese le autorizzazioni alla guida rilasciate a seguito di provvedimento di revisione patente)	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 29.06.2022)	
3.3	Ai fini del computo del termine di due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 30.01.2020 e il 29.06.2022 .	Due mesi di tempo a decorrere dal 30.06.2022 e fino al 31.08.2022	
3.4	Per la circolazione sul territorio nazionale , le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31.01.2020 ed il 31.03.2022	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 29.06.2022)	
3.5	Per la circolazione sul territorio dell'UE e dello SSE con le patenti rilasciate in Italia e per la circolazione in Italia con patenti di guida rilasciate da un paese membro della UE o del SEE: le patenti di guida , scadenti nel periodo 1.2.2020 – 31.5.2020	Valide 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria	
3.5.1	Sul territorio dell'UE e dello SSE con le patenti rilasciate in Italia e per la circolazione in Italia con patenti di guida rilasciate da un paese membro della UE o del SEE: le patenti di guida , scadenti nel periodo 1.6.2020 – 31.8.2020	Valide fino al 01.07.2021	
3.5.2	Sul territorio dell'UE e dello SSE con le patenti rilasciate in Italia e per la circolazione in Italia con patenti di guida rilasciate da un paese membro della UE o del SEE: le patenti di guida , scadenti nel periodo 1.9.2020 – 30.6.2021	Valide per 10 mesi decorrenti dalla data di scadenza originaria	
	PATENTI NAUTICHE		
4	le patenti nautiche con scadenza compresa tra il 31.01.2020 ed il 31.03.2022	Valide fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 29.06.2022)	

Le proroghe delle scadenze sono già vigenti e non è necessario l'aggiornamento dei documenti posseduti



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST

DIFFERIMENTO DEI TERMINI OPERAZIONI TECNICHE

(Aggiornamento del 11/01/2022)

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/267 del 16.2.2021, le operazioni di revisione in ambito UE e nazionale sono così prorogate:

n.	Autorizzazione	
1	Revisione dei veicoli di categoria M, N, O3, O4, T5, con revisione scaduta o in scadenza tra il 01.09.2020 e il 30.06.2021	I termini relativi ai controlli si considerano prorogati per un periodo di dieci mesi (es.: le scad. Marzo 2021 sono prorogate al 31 gennaio 2022, le scadenze di aprile 2021 sono prorogate al 28 febbraio 2022, le scadenze di maggio 2021 sono prorogate al 31 marzo 2022, le scadenze di giugno 2021 sono prorogate al 30 aprile 2022)

Le proroghe delle scadenze sono già vigenti e non è necessario l'aggiornamento dei documenti posseduti